

## REGOLAMENTO (CE) N. 2234/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2002

**che stabilisce la nuova stima della produzione di cotone non sgranato per la campagna 2002/2003 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 <sup>(4)</sup>, prevede che la nuova stima della produzione di cotone non sgranato di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la conseguente nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo siano determinate anteriormente al 1º dicembre della relativa campagna di commercializzazione.
- (2) L'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che la nuova stima della produzione sia determinata tenendo conto dello stato di avanzamento del raccolto. Sulla base dei dati disponibili per la campagna di commercializzazione 2002/2003 è opportuno determinare la suddetta nuova stima secondo le modalità sottoindicate.
- (3) L'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 prevede che a decorrere dal 16 dicembre successivo all'inizio della campagna l'importo dell'acconto sia determinato sulla base della nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5%. Tenuto conto, per la campagna di commercializzazione 2002/2003, della situazione più recente dei quantitativi messi sotto controllo comunicata dagli Stati membri a norma dell'ar-

ticolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1591/2001 è opportuno adottare, come margine di sicurezza, una percentuale di maggiorazione del 9,5% per la Grecia, del 7,5% per la Spagna e del 12% per il Portogallo.

- (4) La nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è calcolata secondo le disposizioni previste dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, sostituendo però la produzione effettiva con la nuova stima della produzione maggiorata di una percentuale pari come minimo al 7,5%. La suddetta riduzione va dunque fissata ai livelli indicati ai paragrafi seguenti.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la nuova stima della produzione di cotone non sgranato è fissata a:

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| — 1 100 000 tonnellate | per la Grecia,     |
| — 309 917 tonnellate   | per la Spagna,     |
| — 1 664 tonnellate     | per il Portogallo. |

2. Per la campagna di commercializzazione 2002/2003, la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo è fissata a:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| — 34,441 EUR/100 kg | per la Grecia,     |
| — 17,965 EUR/100 kg | per la Spagna,     |
| — 12,862 EUR/100 kg | per il Portogallo. |

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3.